

Disciplinare per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale

Art. 1 E' istituito presso il Comune di Catanzaro il Settore Avvocatura Comunale secondo il modello organizzativo dell'Ente dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Il presente disciplinare stabilisce le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura Comunale.

Art.2 FUNZIONI CONTENZIOSE

Spetta all'Avvocatura Comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale dinnanzi alle Magistrature ordinarie, amministrative e speciale, sia nelle cause attive che passive

< L'azione e la costituzione in giudizio in cause in cui è parte il Comune sono attribuite agli avvocati interni dell'avvocatura abilitati all'esercizio della professione forense ed iscritti negli elenchi speciali annessi agli albi professioni di cui agli art.3 e 4 del R.d.l.27.11.1933 n.1578.

< Gli Avvocati interni esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, in qualunque sede.

< Ai componenti Avvocati è altresì, affidata la gestione delle controversie stragiudiziali, degli arbitrati, e dei ricorsi gerarchici.

< L'avvocatura Comunale può proporre la nomina di periti di parte esperti sia interni che esterni all'amministrazione sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, che avviene con determina del dirigente dell'avvocatura ai sensi dell'art. 107 comma 3 D.lgs 267/00 e s.m.i.

Art.3 FUNZIONE CONSULTIVA ED ULTERIORE ATTIVITA'

L'avvocatura esprime parere sulle questioni ad essa sottoposta dal Sindaco dagli assessori, dal Segretario Generale e/o Direttore Generale.

< I Dirigenti di altri uffici comunali nelle materie di propria competenza possono richiedere parere legale all'Avvocatura esclusivamente per questioni giuridiche complesse.

< La richiesta di parere dovrà essere completa di:

° quesiti

° documentazione utile

° relazione in ordine ai fatti.

<I pareri e le consulenze potranno anche essere resi per le vie brevi ed a seguito di specifica ed apposita riunione o in conferenza di servizi.

<I pareri redatti dai legali interni, saranno protocollati, rubricati ed inseriti nella “raccolta pareri”.

<Inoltre, i componenti dell’Avvocatura comunale, sono chiamati a svolgere attività di assistenza legale e supporto ai diversi settori dell’ente che ne facciano richiesta nei seguenti casi

° formulazione e redazione regolamenti

° transazioni giudiziali e stragiudiziali d’intesa e con la collaborazione dei Settori interessati o esprimono pareri sugli atti di transazione redatti dai settori;

° suggeriscono l’adozione di provvedimenti o forniscono il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide, o altri fatti che possono determinare l’insorgere di una lite;

° recuperano i crediti vantati dall’amministrazione comunale, su formale richiesta dei singoli settori, che a tale scopo devono fornire l’adeguata documentazione dell’attività svolta propedeutica all’azione giudiziaria (es quantificazione, diffide, interruzione termini) .

Art.4 INCARICHI ESTERNI

La Giunta Comunale può deliberare l’affidamento del mandato *ad litem* ad avvocati liberi professionisti e/o docenti universitari in relazione:

- alla necessità di specifica abilitazione professionale;

alla particolare complessità delle controversie;

ad un eccessivo carico di lavoro che rende difficoltoso seguire l’andamento della pratica anche fuori sede;

prosecuzione di giudizi e/o connessione per materia di vertenze già affidate in passato ad avvocati del libero foro;

altre situazioni eccezionali congruamente motivate;

< Il legale esterno nominato dalla giunta dovrà sottoscrivere apposita convenzione predisposta dagli uffici con l'individuazione anche in via presuntiva, dall'ammontare delle spese.

Art.5 RAPPORTI DELL'AVVOCATURA CON GLI UFFICI COMUNALI

Gli uffici comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocato Dirigente o suo sostituto di comunicare quanto di loro conoscenza e di rimettere all'Avvocatura tutti gli atti ed i documenti necessari per l'impostazione e la condotta delle liti e per la stesura dei pareri, in tempo utile per gli eventuali adempimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero pregiudicare gli interessi della pubblica amministrazione.

< Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'avvocatura.

< Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi od inadempienze degli uffici comunali, non potrà farsi carico all'Avvocatura né ad alcuno dei suoi componenti.

< Gli atti ed i documenti richiesti debbono essere accompagnati da una relazione scritta, a firma del competente Dirigente, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto e di diritto delle questioni trattate ed il parere dell'ufficio di provenienza.

< L'Avvocato Dirigente provvederà a segnalare, per gli opportuni provvedimenti, al Segretario e/o Direttore Generale le inadempienze degli altri uffici in ordine alla trasmissione degli atti richiesti, rappresentando anche le derivate conseguenze.

Art. 6 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELL'AVVOCATURA

L'Avvocatura Comunale si avvale del necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Avvocatura, da essa funzionalmente dipendente ed è dotata di mezzi strumentali idonei.

Art.7 STATUS GIURIDICO DEI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA

L'Avvocatura Comunale è strutturata in modo che sia garantita la sua autonomia rispetto all'apparato amministrativo di appartenenza; essa deve essere fornita di strumentazione tecnica e di

studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'Ufficio.

< I dipendenti inquadrati come Avvocati addetti in via esclusiva al settore Avvocatura, sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con oneri finanziari a carico dell'Ente.

< Gli Avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

< La prestazione di lavoro degli Avvocati dell'Avvocatura è svolta senza vincoli di orario, rispondendo ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi, tenuto conto della natura eminentemente professionale dell'attività degli Avvocati e della necessaria autonomia degli stessi.

< Agli Avvocati è inibito l'esercizio della libera professione, ma possono assumere patrocinio di altri Enti locali e/o soggetti della p.a. previa autorizzazione della Giunta e con apposita convenzione.

Art.8 AVVOCATO DIRIGENTE

Alla Direzione dell'Avvocatura è posto un avvocato, che sovrintende alla disciplina dell'Avvocatura ed alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi, posto, rispetto ai colleghi legali, nella posizione di *primus inter pares*.

L'Avvocato Dirigente:

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;

vigila sull'ufficio ed il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;

assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, secondo un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività

contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;

riferisce periodicamente al Direttore generale sull'attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività d'istituto;

< In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato Dirigente le funzioni vicarie vengono svolte dall'Avvocato titolare APO.

< Il Sindaco e l'Assessore agli affari legali, sono i referenti dell'avvocatura all'interno del Comune.

< L'Avvocatura, terrà periodici incontri con l'Assessore agli affari legali, che sarà comunque informato di ogni controversia di particolare rilievo.

Art. 9 PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE

Presso l'Avvocatura Comunale può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocatura.

< Tra i praticanti e gli avvocati dell'Avvocatura comunale deve stabilirsi un rapporto di carattere fiduciario in ossequio ai principi generali sulla disciplina della professione forense.

< L'accesso al praticantato presso l'Avvocatura Comunale avviene a mezzo di apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio e presso la sede dell'Ordine professionale.

< Il numero dei praticanti da ammettere allo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura comunale è stabilito da provvedimento dirigenziale, con cadenza temporale a seconda delle esigenze dell'Ufficio legale e della disponibilità degli avvocati addetti e non può superare il numero di due per ciascun avvocato dell'Ente.

< I praticanti coadiuvano gli avvocati dell'ente nello svolgimento delle attività professionali, prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze di legge poste a carico dell'ufficio legale, tra cui le notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito degli atti del giudizio, il ritiro degli atti legali, la corrispondenza.

< I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

< La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non dà diritto ad alcuna emolumento né all'assunzione alle dipendenze del Comune a qualsiasi titolo.

I praticanti sono obbligati al segreto di ufficio

Art.10 TRATTAMENTO ECONOMICO

1) Ai dipendenti inquadrati come avvocati addetti all'avvocatura comunale spetta la corresponsione dei compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all'Ente in tutte quelle controversie giurisdizionali, civili, amministrative o tributarie in cui si è costituito un Avvocato dell'Ente e dinnanzi a qualsiasi Autorità. Tanto, secondo quanto previsto dalla legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense) dall'art. 27 del vigente contratto Nazionale degli Enti Locali per l'area non dirigenziale e dall'art 37 del vigente contratto nazionale Enti locale per l'area dirigenziale, nonché da ultimo l'art. 9 della L. 114/2014 intitolato “ riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici”

2) Per sentenza favorevole all'Ente si intende quelle che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatti il provvedimento di cui si contende, ossia:

a)le sentenze nella quali controparte sia soccombente;

b)le sentenze nella quali controparte abbia rinunciato alla domanda od agli atti del giudizio;

c)le sentenze con spese compensate non di soccombenza;

Rientrano, quindi, in tale categoria tutte le sentenze dalle quale derivi un vantaggio o comunque una minore spesa per l'amministrazione

d)Le ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo o speciale, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;

e)Le sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione

delle parti, difetto di legittimazione ad agire . Sono considerate altresì favorevoli le sentenze che dichiarano improcedibili o perenti i giudizi.

f) Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, la rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare proposta, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente.

ART.11 LIQUIDAZIONE COMPENSI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 commi 3 e 5 della L. 114/2014, nell'ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, l'erogazione ai legali dell'Avvocatura avverrà in misura pari ai diritti ed onorari come riconosciuti dall'Autorità Giudiziaria oltre quelli maturati nella fase di recupero.

Le somme recuperate, che dovranno confluire sull'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente- sono ripartite come di seguito: 80 % a favore dei legali e 20% a favore dell'Amministrazione.

Nell'ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli Avvocati sarà erogata la somma determinata ai sensi del D.M. vigente al momento del deposito della sentenza, previa predisposizione di apposita specifica redatta a cura degli Avvocati.

Gli onorari e le competenze, come sopra determinati, ovvero sia in ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese che in ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione delle spese, verranno ripartiti tra tutti i legali dell'Avvocatura nel seguente modo:

40 % verrà ripartito, ai fini della premialità ai soli Avvocati che hanno patrocinato la causa e il restante 60% sarà ripartito tra tutti gli Avvocati , ivi compresi i patrocinatori, in parti uguali.

All'esito di ogni giudizio il/i professionisti trasmette/ono al Dirigente la nota spese predisposta relativa ai diritti spettanti, redatta in conformità al presente regolamento. Il Dirigente valutata la congruità della nota spese, provvederà a predisporre il conseguente atto di liquidazione ai sensi

dell'art. 184 del D.lgs 267/00 e s.m.i. che verrà trasmesso ai settori competenti per i successivi adempimenti.

La somma di tutti i compensi professionali verrà corrisposta a favore degli avvocati per l'attività maturata e svolta nel periodo di permanenza in servizio.

I compensi professionali non potranno superare il trattamento economico complessivo e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9 comma 1 D.L. 24-6.2014.

Art. 12 DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 24 della L.7.8.90 n.241 e s.m.i. in virtù del segreto professionale, già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche;

i pareri legali resi in relazione a liti potenziali in atto;

la corrispondenza agli affari di cui alla lettera a) e b)

i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

ART.13 INCOMPATIBILITA'

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993 n.584 recante norma sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 Dlgs 30.3.01 n.165.

ART.14 NORMA TRANSITORIA

Il presente disciplinare, entra in vigore dalla data di approvazione e si applica ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 90/2014

Per i giudizi precedenti si applicheranno le disposizioni di cui ai D.M. 140/2012 e 55/2014 (avuto riguardo al deposito della sentenza) e la ripartizione gli Avvocati avverrà in virtù del disciplinare già approvato con delibera n. 196/2008. Tanto al fine di garantire equità con il personale già collocato in pensione.